

COMUNE DI ABBADIA LARIANA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 21 del 13/05/1994

Modificato con delibera consiglio comunale n. 50 del 22/12/2008

ELEMENTI COSTITUTIVI PREMESSA

Il Comune di Abbadia Lariana ha nel proprio nome la testimonianza delle antiche origini cristiane. I valori di solidarietà, che con questo Statuto cittadini e amministratori si impegnano a porre quali principi della propria azione politica, sono quindi un costante richiamo alla tradizione che si coniuga nella norma "ora et labora" dei Padri Fondatori benedettini, ai quali succedettero quei "serviti" che pure nella scelta della loro denominazione richiedono agli amministratori di questo Comune di operare con singolare spirito di servizio.

Le origini di alcune delle attuali frazioni sono antichissime. Le testimonianze della presenza benedettina e "servita" sono frequenti nel nostro territorio: strade, sentieri che dai luoghi dell'antica sede conventuale, sulla riva del lago salgono, attraverso le attuali frazioni: Borbino, Novegolo, Linzanico, Crebbio sino alle nostre montagne, ci ricordano un lontano passato operoso, una agricoltura che per il sostentamento delle popolazioni coltivava nelle buone stagioni, persino i lontani "Campelli".

Art. 1

Principi fondamentali e finalità

Il Comune:

1. Rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico .
2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi dello Statuto, che regola, tra l'altro, le manifestazioni di democrazia diretta.
4. Esercita la sua autonomia in materia di pianificazione del proprio territorio nel pieno rispetto delle leggi e nell'osservanza dei valori che la Costituzione attribuisce al bene comune ed alla proprietà privata. Nell'esercizio delle proprie competenze collabora con la Provincia nella predisposizione del piano territoriale di coordinamento esprimendo, nella sfera dei propri poteri di autonomia esplicite indicazioni di indirizzo relative al piano stesso. Redige i piani urbanistici comunali in conformità con i piano territoriale provinciale di coordinamento e, nell'ambito della propria autonomia, definisce in dettaglio le modalità per raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo economico e sociale della comunità, nonché le norme di utilizzo e tutela del territorio.
5. Ha facoltà, ove il piano territoriale provinciale ne indichi l'opportunità, di istituire parchi e riserve naturali, ovvero in alternativa a questi, si stabilisce ed attua gli interventi necessari di tutela della natura e dell'ambiente dettandone le relative norme.
6. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- tutela e promozione dei diritti di cittadini e della loro preparazione e partecipazione alla vita politica e amministrativa;
- superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
- sensibilizzazione dei propri cittadini ai problemi della accoglienza e la promozione di ogni attività volta ad affrontare situazioni di disagio sociale e personale anche con collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
- valorizzazione e recupero delle tradizioni e consuetudini locali. In questo quadro, promuovendone la validità e importanza economica, sostiene l'esercizio delle attività agricole, cui assegna anche un ruolo importante di tutela dei i valori paesaggistici, naturali e ambientali. Promuovere altresì la tutela dei beni culturali e archeologici ed in particolare di quelli che costituiscono una rimarchevole memoria storica delle tradizioni e attività locali per i quali ci si rifà alle schede esistenti negli atti del Comune;
- promozione del diritto allo studio, della cultura permanente dei propri cittadini;
- riconoscimento che lo sport ha un ruolo importante per la tutela della salute, per la formazione e l'arricchimento della personalità dei giovani, ed è elemento di aggregazione e promozione sociale;
- promozione della funzione sociale dell'iniziativa e della attività economica, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione;
- esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, attraverso la Provincia e la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza e utilità sociale degli stessi

Art. 2 Territorio e frazioni.

- 1 La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla Comunità: Abbadia centro, Bobino, Crebbio, Linzanico, Novegolo, e della località denominata Piani dei Resinelli.
- 2 Il territorio del Comune si estende per Km² 17.9 e confina con il territorio dei Comuni di Lecco, Ballabio e Mandello del Lario.
- 3 La sede municipale è ubicata in Abbadia centro. In essa si svolgono, di norma le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 4 La modifica della denominazione delle frazioni, della località della sede comunale può essere attuata previa consultazione popolare ai sensi dell'art. 18 della L.R. 52 del 02 dicembre 1973.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

- 1 Il Comune di Abbadia Lariana negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1980 così descritto "d'azzurro a un monte all'italiana di tre cime d'argento, accostato ai lati dal due stelle dello stesso e in capo due piccoli magi d'oro posti in croce di S. Andrea; sulla punta, un mare codato d'argento. Ornamenti esteriori del Comune.
- 2 Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco, scortato almeno da un vigile urbano, si può esibire il gonfalone comunale, la cui foggia, descritta nel decreto presidenziale di cui al comma 1, è la seguente: "drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato sullo stemma sopra descritto con la iscrizione centrale in argento: Comune di Abbadia Lariana."

TITOLO I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 4
Gli organi del Comune

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il Sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 5
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 6
Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità di Abbadia Lariana; determina l'indirizzo politico generale del comune ed esercita il controllo politico- amministrativo sugli atti dell'amministrazione comunale.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Le sue competenze non sono delegabili
3. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale sono regolate dalla legge.
4. Il consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7 **Competenze e attribuzioni**

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 8 **Tempi e modalità di convocazione**

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. Nella prima seduta si provvede alla convalida dei consiglieri.
6. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quarantotto ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
11. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
13. Il funzionamento del consiglio comunale è regolato dall'apposito regolamento nell'ambito del presente Statuto e della Legge.
14. E' facoltà del Sindaco riunisce la conferenza dei capigruppo almeno 72 ore prima della seduta del consiglio comunale.

ART.9

Linee programmatiche di mandato

- 1 Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
- 2 Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal consiglio comunale.
- 3 Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4 Al termine del mandato politico – amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 10

Commissioni

- 1 Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 11 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento. La possibilità di iniziative si effettua attraverso la presentazione di interrogazioni, e la proposta di mozione o di deliberazioni.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente purché non continuativi e chiaramente individuabili, per coadiuvare il Sindaco.
5. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. Essi sono comunque tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
6. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
7. È consigliere anziano l'eletto che ha conseguito il più alto numero di voti in assoluto (voti di lista più voti individuali) escludendo il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

Art. 12 Decadenza

Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:

Per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità delle incapacità contemplate dalla Legge;

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o ineleggibilità.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale

facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti anche qualora tali gruppi risultino composti da 1 membro.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno 3 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 14

Giunta Comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 15

Composizione della Giunta Comunale

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori pari, al massimo ad un terzo dei consiglieri comunali assegnati all'Ente; uno degli assessori è anche investito della carica di vice sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale; in ogni caso il n. degli assessori esterni non può essere superiore al 50% degli assessori in carica.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. Lo status degli amministratori locali (diritti e doveri) è regolamentato dal Capo IV del D.Lgs. 267/2000 (il cosiddetto Testo Unico) a cui il presente statuto fa riferimento.

Art. 16

Nomina della Giunta Comunale

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 17

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti (compreso il Sindaco) e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 18

Competenze della Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

Art. 19
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21
Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 267/2000
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 22

Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 23

Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24

Decadenza, dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione e decesso del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 25
Vice Sindaco – Deleghe

1. Il vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
--

CAPO I
Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 26
Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e decentrata.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 27
Il Segretario Comunale – Autorizzazioni gestionali

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
5. Il segretario comunale roga i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali

nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 28

Il Vice- Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea
2. Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 29

Gli Uffici

- 1 L' amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolta di ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2 Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 30

Struttura

- 1 L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 31

Personale

- 1 Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione., la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 32

Organizzazione degli uffici e del personale

- 1 Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

- 2 Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3 I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 4 Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 33 **Regolamento degli** **uffici e dei servizi**

- 1 Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
- 2 I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3 L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- 4 Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 34 **Diritti e doveri dei dipendenti**

- 1 I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3 Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 4 L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale

responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

- 5 Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
- 6 Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 35
Personale direttivo
e responsabili degli uffici e dei servizi.

Il regolamento di organizzazioni prevede modalità di nomina e revoca del direttore generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché le specifiche funzioni ad essa attribuite.

Art. 36
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
Collaborazioni esterne e ufficio di staff.

Il regolamento di organizzazione prevede le modalità di affidamento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione nonché l'affidamento di collaborazioni esterne; prevede altresì la costituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco della giunta comunale e degli assessori a seconda delle modalità stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 37
Obiettivi

L'attività amministrativa è orientata ai seguenti obiettivi:

- accrescimento dell'efficienza tramite o sviluppo di sistemi informativi coordinati con altre amministrazioni;
- razionalizzazione della gestione delle risorse di lavoro tramite la formazione e l'aggiornamento del personale;
- garanzia di parità e di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- individuazione di criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 38
Relazioni con il pubblico

La struttura operativa dell'Ente per la piena attuazione della Legge 07 agosto 1990 n. 241, garantisce il servizio di relazione con il pubblico e di informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti.

TITOLO III SERVIZI

**Art. 39
Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni e servizi, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere gestiti, ai sensi di legge, anche con diritto di privativa, dal comune.
2. La scelta della forma da gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Per i servizi di gestione in forma imprenditoriale, anche a livello sovracomunale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra gestione in economi, costituzione di istituzione, affidamento in appalto o concessione, anche in questo caso con la possibilità di valutare la convenzione di strutture sovracomunali.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

**Art. 40
Gestione in economia**

- 1 L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

**Art. 41
Aziende speciali e consorzi**

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali, comunali o sovracomunali, e dei consorzi per la gestione dei servizi produttivi e per lo sviluppo economico sociale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, comunali o sovracomunali, e dei consorzi sono disciplinati da apposito statuto, che deve essere approvato rispettivamente dai consigli comunali dei comuni proponenti la loro istituzione, e da propri regolamenti interni, che devono essere approvati dai consigli di amministrazione delle aziende o dai direttivi dei consorzi.

Art. 42
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 43
Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento che:
 - disciplina l'organizzazione e l'attività della istituzione;
 - prevede la redazione di apposito piano finanziario;
 - determina la situazione organica del personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dell'attività gestionale.
2. Sono organi della istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore della istituzione sono nominati dal sindaco anche in rappresentanza dei soggetti interessati, fra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza d'amministrazione
4. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione

dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo dell'istituzione ed esercita la vigilanza sul loro oprato.

6. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
7. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art 44

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunali provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art 45

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici

Il Comune di Abbadia Lariana con gli altri Comuni montani e la Comunità Montana di appartenenza, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo a settori :

- a) costituzione di strutture tecnico- amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei Comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

A tal fine il Comune può delegare la Comunità Montana, i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni e la gestione di servizi.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art 46 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza dell'azione dell'amministrazione contabile.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art 47 Revisione dei conti

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità prevista dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art 48
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art 49
Accordi di programma

1. Il Sindaco promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza di quanto previsto dalla legge e dallo statuto ed informa il consiglio comunale:
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI

Art 50
Partecipazione popolare

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquistare il parere di organizzazioni economiche e sociali su specifici problemi.

Art 51 Consulte

1. Sono istituite le seguenti consulte permanenti:
 - I) territorio
 - II) società
2. Compito principale delle consulte è quello di coadiuvare l'attività del consiglio comunale e della giunta attraverso l'espressione di pareri e proposte relativi agli atti deliberativi di particolare importanza. Esse possono inoltre, di propria iniziativa, fare proposte, nell'ambito delle rispettive competenze, da sottoporre all'esame della giunta o del consiglio.
3. La nomina delle consulte è di competenza della giunta comunale; ogni gruppo costituito all'interno del consiglio comunale segnala alla giunta, per la nomina all'interno delle consulte, tanti nominativi quanti sono i componenti del gruppo stesso ed esse eleggono nel proprio seno un presidente. Alle riunioni delle consulte può partecipare il Sindaco, l'assessore o gli assessori competenti.
4. La Giunta di propria iniziativa ovvero, su proposta di almeno $\frac{1}{4}$ dei consiglieri assegnati, promuove la convocazione di Consulte generali dei cittadini, oppure di rione o di settore per l'esame di questioni di particolare interesse e per la relazione sull'attività dell'Amministrazione Comunale nella successiva seduta.
5. Possono essere costituite consulte non permanenti per specifici argomenti di rilevanza. La costituzione delle consulte è obbligatoria per le varianti generali di P.R.G. e per la revisione generale dello Statuto. La composizione ed il funzionamento di queste consulte sono demandate al regolamento.
6. Le consulte sono pubbliche e così pure gli atti da essere predisposti. Ogni altra questione relativa al funzionamento delle Consulte è determinata attraverso apposito regolamento.

Art 52

Interventi nel processo amministrativo.

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovra - individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti ai quali le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione personale, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri sistemi, quali pubblici avvisi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare al soggetto indicato nel provvedimento stesso istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le proprie conclusioni all'organo comunale competente alla emanazione del provvedimento finale.
Se ciò non avvenisse si concreta il silenzio – assenso.

Art 53 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica, o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art 54 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art 53 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio immediatamente successiva.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento esplicito, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art 55 Proposte

1. N. 100 cittadini possono avanzare proposta per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco le trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente; se trattasi della giunta; se trattasi del consiglio inserisce l'argomento all'ordine del giorno del primo consiglio convocato, corredato dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dalla attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i 15 giorni dalla presentazione della proposta. Per organo si intende il Sindaco e l'assessore competente se si tratta della giunta, il Sindaco o suo delegato se trattasi del consiglio.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art 56
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonomie forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 58 mediante l'accesso ai dati dei quali è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art 57
Associazioni

1. La giunta comunale registra, su un apposito albo, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio da almeno un anno.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organismi competenti. Ogni altra scelta è determinata attraverso apposito regolamento.

Art.58
Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Con l'obiettivo di sviluppare l'integrazione sociale ed il senso di costruttiva appartenenza alla comunità civile, da realizzarsi attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione di particolari attività istituzionali alla gestione di particolari attività e istituzionali, il comune di Abbadia Lariana favorisce l'utilizzo istituzionale del volontariato, con particolare riguardo al ruolo degli anziani, dei pensionati e della comunità delle parrocchie, sia per quanto riguarda l'ambito culturale, assistenziale, della difesa dell'ambiente, dello sport, del turismo. A tale proposito l'amministrazione comunale promuove la costituzione di appositi organismi determinandone le finalità, la composizione degli organi, le modalità di adesione e di acquisizione dei fondi per la loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.59
Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate con il rispetto dell'art 12 della legge 241/1990, forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale, che tecnico- professionale e organizzativo.

Art.60 Referendum

- 1 L'amministrazione comunale, quando intende deliberare su questioni di grande interesse per la collettività può sottoporre l'argomento e referendum consultivo prima di adottare il relativo provvedimento.
- 2 Il referendum è indetto con deliberazione del consiglio comunale. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - lo stesso consiglio comunale , che lo delibera a maggioranza assoluta dai membri assegnati;
 - almeno 400 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 3 Nel caso in cui soggetto promotore del referendum siano gli elettori, nella misura prescritta al precedente comma, nel caso in cui il consiglio comunale, o la giunta secondo le rispettive competenze, faccia propria la volontà espressa dai proponenti, la proposta di referendum decade automaticamente.
- 4 La richiesta di referendum dovrà riguardare materie di esclusiva competenza della giunta o del consiglio comunale.
- 5 A tale scopo i promotori del referendum dovranno informare la segreteria comunale dell'avvio delle procedure referendarie notificando il quesito da sottoporre a referendum e richiedendo i moduli opportunamente vistati e dati dal segretario comunale, necessari per la raccolta delle firme dei cittadini.
- 6 La richiesta di referendum dovrà essere presentata alla segreteria comunale entro 6 mesi dal rilascio dei moduli di cui al precedente comma corredata da un numero di firme pari a 400 elettori del Comune.
- 7 Le firme dovranno essere raccolte nel rispetto della normativa nazionale vigente sul referendum.
- 8 Il segretario comunale provvederà a verificare la validità delle firme entro 20 giorni dalla presentazione e redigerà un apposito verbale da rassegnare al consiglio comunale.
- 9 Il consiglio comunale, entro i successivi 20 giorni, dovrà deliberare, con atto motivato, in ordine alla ammissibilità del referendum.
- 10 In assenza di tale deliberazione nei termini predetti, il referendum si riterrà ammesso.
- 11 Il referendum è indetto dal consiglio comunale secondo la normativa nazionale vigente.

Art.61 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato regolamento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.62 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che garantiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente da

quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il regolamento, oltre ad includere le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito a dette norme di organizzazione per il rilascio delle copie. Per accesso differito si intende la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, così come previsto dall'art.24, 6° comma della Legge 241/1990.

Art. 63

Diritto all'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste nel precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 Agosto 1990 n.241 .
6. Ai gruppi consiliari è riservato idoneo spazio in caso di pubblicazioni o di divulgazione dell'attività comunale indirizzate all'intera cittadinanza, purchè i contenuti siano improntati al rispetto reciproco e alla pura informazione.

CAPO IV

Art.64

Difensore civico

1. E' istituita la figura del difensore civico

Art 65

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La nomina viene effettuato nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco e del consiglio comunale.
3. Resta in carica fino alla decadenza del consiglio comunale che lo ha eletto
4. Il difensore civico, prima del proprio insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare le leggi della Repubblica Italiana e della Regione Lombardia, le norme dello Statuto e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 66
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituiti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata, a maggioranza del consiglio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 67
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso l'amministrazione comunale e dispone di quanto necessario per il solo funzionamento. Nell'adempimento del proprio compito si collega, se necessario, con i difensori civici della Provincia e della Regione.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati, o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente al responsabile la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi gerarchici sovraordinati gli abusi e le carenze riscontrate.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è tenuto comunque a porre la questione all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8. Il difensore civico verifica l'ordinata applicazione dello Statuto.

Art.68
Rapporti con il Consiglio

- 1 Il difensore civico presenta entro il 31 Marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo le proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione amministrativa.
- 2 La relazione viene discussa dal consiglio entro il successivo mese di giugno e resa pubblica.
- 3 In casi di particolare importanza o, comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art 69
Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

<p>TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA</p>
--

Art.70
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 400 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.71
Regolamento

- 1 Il comune entro un anno dalla approvazione dello Statuto emana i regolamenti:
 - a) nelle materie demandate dalle leggi o dallo Statuto ;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3 Nelle altre materie i regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari dei soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4 L'iniziativa per giungere all'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
- 5 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6 I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della

stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 73

Ordinanze

- 1 Il Sindaco e i responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere, in applicazione di norme legislative e regolamentari, ognuno per la propria competenza.